

(N. 2075)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati (Agricoltura e foreste, alimentazione) nella seduta del 5 dicembre 1951 (V. Stampato N. 1980)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(MARAZZA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 DICEMBRE 1951

Messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori
piante erbacee oleaginose

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, costituita con regio decreto 10 aprile 1938, n. 859, è posta in liquidazione.

Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nomina il commissario liquidatore con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il commissario liquidatore è assistito da un collegio di revisori costituito di tre membri, di cui: uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla costituzione del collegio dei revisori si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, in quanto non contrastino con le disposizioni stabilite dalla presente legge, si osservano le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 4.

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il collegio dei revisori esercita le funzioni demandate al comitato di sorveglianza, previste all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè quelle previste dall'articolo 2403 del Codice civile, in quanto applicabili.

Il collegio è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Ministro dell'agricoltura e delle foreste od il commissario lo ritenga opportuno.

Art. 5.

Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'ente, richiedendo, ove occorra, la assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma, quindi, l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Copie dei verbali di consegna e dell'inventario sono prontamente rimesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Il commissario liquidatore provvede alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente e predispose il piano di liquidazione da sottoporre al collegio dei revisori.

Entro il termine previsto dall'articolo 1 della presente legge, il commissario liquidatore deposita il conto finale della gestione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al conto deve essere unita la relazione del collegio dei revisori.

Del deposito, il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorsi 15 giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede sul rendiconto, con proprio decreto, ad istanza del commissario liquidatore.

Art. 7.

Il compenso al commissario liquidatore ed ai revisori è determinato dal Ministro della agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.